CAMERA DEI DEPUTATI N. **2622**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TORTO, CHERCHI, SERGIO COSTA

Norme in materia di obblighi di formazione e di assicurazione a carico dei proprietari e dei detentori di cani e altre disposizioni per la tutela del benessere degli animali e della pubblica incolumità

Presentata il 24 settembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge, realizzata con il fondamentale contributo dell'associazione L'Altra Parte del Guinzaglio, ha la finalità di promuovere la gestione responsabile e consapevole dei cani da parte dei proprietari e dei detentori e di prevenire le aggressioni canine nei confronti di persone e di altri animali.

Questa si propone altresì di sensibilizzare ed educare i proprietari e i detentori di cani riguardo alla cura e alla custodia responsabile degli animali nel rispetto delle loro caratteristiche fisiche, comportamentali ed etologiche, incentivando anche pratiche di socializzazione che ne migliorino la relazione con l'ambiente sociale e la convivenza con la comunità.

Il numero crescente dei cani presenti nelle famiglie italiane registrato negli ultimi anni non sempre è andato di pari passo con la consapevolezza della necessità di essere informati e preparati sui doveri che la loro presa in carico comporta e sulle loro esigenze etologiche.

In Italia, fino all'inizio dell'anno 2009, si applicava la disciplina di cui all'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2008, recante tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, che, nell'allegato 1, recava un elenco delle razze di cani a rischio di aggressività e considerate potenzialmente pericolose, tra cui alcune molto rare nel nostro Paese. Successivamente, è stata adottata l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23

marzo 2009, cosiddetta « ordinanza Martini », secondo cui il citato allegato « non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell'appartenenza a una razza o ai suoi incroci ».

Sulla base di studi scientifici, la citata ordinanza del 3 marzo 2009 ha correttamente evidenziato che l'aggressività non può essere attribuita in modo aprioristico a una razza canina, ma dipende in larga misura dalla gestione e dal comportamento del proprietario. Tuttavia, l'esperienza maturata negli anni successivi ha mostrato come alcune razze canine per le loro caratteristiche fisiche e comportamentali richiedano una particolare attenzione nella custodia, nella gestione e nell'educazione, proprio per la loro potenziale capacità lesiva.

La presente proposta di legge, pertanto, mantiene l'impianto di base della citata ordinanza del 3 marzo 2009, ma introduce due princìpi fondamentali:

la previsione di un percorso formativo obbligatorio per tutti i proprietari di cani, indipendentemente dalla razza o dalla taglia, finalizzato a garantire una gestione consapevole e rispettosa delle esigenze specifiche di ciascuna specie e individuali dell'animale;

la reintroduzione di un elenco di razze e incroci di razze canine per le quali si prevede un regime rafforzato di custodia e di formazione, in ragione delle particolari responsabilità che il loro possesso comporta.

In questo modo non si intende demonizzare alcuna razza canina, ma al contrario tutelare sia il benessere degli animali sia la sicurezza pubblica, promuovendo una cultura della prevenzione e della responsabilità.

Va inoltre sottolineato che nei Paesi in cui vigono elenchi di razze canine pericolose si sono registrati fenomeni collaterali, quali un maggior tasso di abbandono degli animali e una maggiore difficoltà di adozione. Per questo motivo la presente proposta di legge prevede un elenco di razze canine, di cui all'allegato A, integrato da misure di prevenzione e strumenti di supporto in favore dei proprietari, al fine di conciliare le esigenze di sicurezza e di contrasto dell'abbandono e del randagismo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge ha la finalità di promuovere la gestione responsabile e consapevole dei cani da parte dei proprietari e dei detentori nonché di prevenire le aggressioni dei cani nei confronti di persone e altri animali.

2. La presente legge si propone altresì di sensibilizzare ed educare i proprietari e i detentori di cani con riguardo alla cura e alla custodia responsabile degli animali nel rispetto delle loro caratteristiche fisiche, comportamentali ed etologiche, incentivando anche pratiche di socializzazione che ne migliorino la relazione con l'ambiente sociale e la convivenza con la comunità.

3. Ai fini della presente legge, i cani si suddividono nelle seguenti categorie:

a) cani comuni: i cani non compresi nelle lettere *b)* e *c)*;

b) cani di grande taglia: i cani che in età adulta hanno un peso superiore a 25 chilogrammi (kg);

c) cani speciali: i cani appartenenti a razze o incroci di razze individuate nell'allegato A annesso alla presente legge, che è aggiornato con decreto del Ministro della salute, sentiti i competenti organismi scientifici e tecnici, al fine di comprendere eventuali nuove razze o incroci di razze che si dimostrino potenzialmente pericolose.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano per tutte le categorie di cani di cui al comma 3. Per i cani di grande taglia e per i cani speciali, di cui rispettivamente alle lettere *b)* e *c)* del citato comma 3, si applicano ulteriori obblighi in materia di custodia e formazione dei proprietari nonché misure preventive, secondo quanto stabilito dalla medesima legge.

5. Restano comunque obbligatori per i proprietari o i detentori di cani i princìpi generali di corretta gestione, tutela del benessere animale e prevenzione dei rischi per la pubblica incolumità.

Art. 2.

(Doveri del proprietario e del detentore)

1. Il proprietario di un cane è responsabile del benessere, della salute, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, in sede civile e penale, dei danni o delle lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per tutto il tempo della custodia.

2. Il proprietario e il detentore garantiscono il pieno rispetto delle esigenze psicofisiche dell'animale, provvedendo all'alimentazione secondo l'età e lo stato di salute, alle cure sanitarie, all'alloggio e alla stimolazione adeguata secondo le caratteristiche etologiche della specie, al fine di favorirne il benessere, l'equilibrio psichico e la corretta socializzazione.

Art. 3.

*(Modifiche agli articoli 544-*bis *e 544-*ter *del codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Chiunque, per colpa, cagiona la morte di un animale omettendo di custodire, vigilare o contenere adeguatamente il cane di cui è proprietario o detentore è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000 »;

b) all'articolo 544-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena di cui al primo comma si applica a chiunque, per colpa, cagiona lesioni a un animale per omessa vigilanza o

custodia ovvero per inadeguata gestione del cane di cui è proprietario o detentore ».

Art. 4.

(Obbligo di copertura assicurativa)

1. Il proprietario o il detentore di un cane è tenuto, entro cinque giorni lavorativi dall'acquisizione o detenzione, a stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni cagionati a persone, animali o cose dall'animale stesso.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) il massimale minimo di copertura della polizza assicurativa;

b) le condizioni generali minime cui le polizze assicurative devono essere conformate;

c) le modalità di esibizione e di controllo della polizza assicurativa da parte delle autorità competenti.

3. La polizza assicurativa deve essere esibita su richiesta delle autorità competenti.

4. In caso di mancata stipulazione della polizza di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000.

5. In caso di mancata regolarizzazione entro quindici giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, la sanzione è raddoppiata e il trasgressore è segnalato all'azienda sanitaria locale e al comune di residenza.

Art. 5.

(Divieti e obblighi)

1. Sono vietati:

a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;

b) qualsiasi operazione di selezione o incrocio di razze canine con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

c) la sottoposizione di cani a *doping*, come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, ai sensi dell'articolo 544-*ter*, secondo comma, del codice penale;

d) tenere i cani legati in modo continuativo;

e) tenere i cani in ambienti poveri di stimoli;

f) usare collari a impulsi elettrici, a strozzo, a semi-strozzo o con punte.

2. In conformità all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201, è vietato sottoporre i cani a interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la recisione delle corde vocali e l'asportazione delle unghie.

3. Gli interventi chirurgici di cui al comma 2 sono consentiti solo con finalità curative e con modalità conservative documentate e certificate da un medico veterinario che registra l'intervento nel Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia. Copia del certificato è rilasciata al proprietario e deve sempre accompagnare il cane nonché essere presentata ogni qualvolta sia richiesto dalle autorità competenti.

4. È vietata la vendita, l'esposizione ai fini di vendita, l'esposizione in fiere, mostre e gare di lavoro di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi a quanto disposto dai commi 2 e 3.

5. I terreni e le aree di proprietà privata nei quali sono presenti cani devono essere delimitati da recinzioni costruite e mantenute in modo idoneo a evitare che gli stessi possano scavalcarle e superarle ovvero oltrepassarle con la testa in modo tale da poter mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte

della recinzione. La presenza di cani deve essere indicata mediante idonea segnaletica, chiaramente leggibile e comprensibile.

6. È vietato lasciare i minori di età inferiore a dieci anni con un cane senza la supervisione di un adulto.

7. È vietato altresì detenere i cani di cui all'allegato A da parte di soggetti che:

a) sono minori di diciotto anni, interdetti o inabilitati;

b) sono sottoposti a misure di prevenzione personali o misure di sicurezza;

c) abbiano riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi punibili con la reclusione superiore a due anni;

d) abbiano riportato condanne, con sentenza o decreto penale di condanna, per reati contro gli animali, contro la persona o contro il patrimonio;

e) abbiano riportato condanne per traffico o detenzione illecita di sostanze stupefacenti o per associazione di tipo mafioso;

f) siano stati dichiarati delinquenti abituali secondo la normativa vigente.

8. I proprietari e i detentori di cani sono tenuti a:

a) registrare il cane tramite *microchip* secondo la normativa vigente;

b) utilizzare la museruola e il guinzaglio di lunghezza massima di 1,50 metri nei luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto;

c) vigilare l'animale al fine di prevenire aggressioni;

d) garantire spazi adeguati di ricovero e gestione, con particolare attenzione ai cani speciali, per i quali devono essere previsti doppi cancelli di contenimento e recinzioni antifuga;

e) avere con sé la documentazione attestante la frequenza con esito positivo del percorso formativo previsto dalla presente legge, da esibire su richiesta dell'azienda sanitaria locale (ASL) o di altra autorità competente.

Art. 6.

(Albo nazionale dei professionisti cinofili)

1. Presso il Ministero della salute è istituito l'albo nazionale dei professionisti cinofili, finalizzato a garantire la professionalità, la formazione, l'aggiornamento e la tracciabilità degli operatori del settore.

2. L'iscrizione nell'albo è obbligatoria per esercitare le attività di professionista cinofilo ai fini della conduzione dei corsi previsti dalla presente legge e per la validità dei patentini di tipo B e C di cui all'articolo 7.

3. I professionisti cinofili iscritti nell'albo valutano altresì le caratteristiche comportamentali e psicofisiche dei cani destinati a corsi riabilitativi per morsicatori.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce:

a) i criteri e le modalità di iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'albo;

b) i criteri di accreditamento e formazione degli educatori e istruttori cinofili;

c) le disposizioni per la vigilanza e il controllo sull'operato degli iscritti;

d) la disciplina delle sezioni territoriali o specialistiche dell'albo;

e) le modalità di gestione e coordinamento dell'albo nonché delle attività delle ASL territoriali.

Art. 7.

(Corso di formazione)

1. Al fine di favorire la formazione e la responsabilizzazione dei proprietari di cani, è istituito un corso di formazione articolato in livelli diversi a seconda della tipologia di cane condotto.

2. I contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento e organizzazione del corso sono stabiliti dal Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il corso di formazione prevede, in ogni caso, contenuti e modalità di svolgimento diversificati, finalizzati al rilascio di tre tipologie di certificazione:

a) attestato di conduttore responsabile (tipo A);

b) patentino di conduttore responsabile avanzato (tipo B), per cani di peso superiore a 25 kg;

c) patentino di conduttore di cane speciale (tipo C).

4. L'attestato di conduttore di cui alla lettera *a)* del comma 3 del presente articolo è facoltativo ed è rivolto ai proprietari di cani comuni o a coloro che intendono acquisirli a qualsiasi titolo.

5. I patentini di conduttore di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 3 sono obbligatori rispettivamente per i proprietari e i detentori di cani di taglia superiore a 25 kg e di cani speciali.

6. Il corso di formazione e il rilascio dei patentini sono supervisionati da esaminatori autorizzati dal Ministero della salute, scelti tra:

a) veterinari accreditati;

b) operatori dell'ASL adeguatamente formati;

c) educatori o istruttori cinofili riconosciuti dal Ministero e iscritti nell'albo di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Modalità di conduzione dei cani e misure preventive)

1. I patentini di conduttore di tipo B o C di cui all'articolo 7 devono essere conseguiti entro:

a) il dodicesimo mese di età per i cuccioli;

b) sei mesi dall'acquisizione per i soggetti adulti.

2. Nelle more del rilascio del patentino o della sua revisione periodica, il cane può

essere condotto in luoghi pubblici o aperti al pubblico solo sotto la supervisione diretta del proprietario e osservando le seguenti modalità:

a) per i cani per la cui conduzione è necessario il possesso del patentino di tipo B, è obbligatorio l'uso della museruola;

b) per i cani per la cui conduzione è necessario il possesso del patentino di tipo C, è obbligatorio l'uso della museruola e del collare a scorrimento.

3. La violazione delle disposizioni del comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500, e, nei casi previsti dall'autorità competente, il sequestro amministrativo dell'animale.

Art. 9.

(Registro nazionale dei conduttori responsabili)

1. Presso il Ministero della salute è istituito il Registro nazionale dei conduttori responsabili, finalizzato all'iscrizione dei proprietari di cani in possesso delle certificazioni di cui al comma 3 dell'articolo 7. Il registro ha le seguenti funzioni:

a) consentire alle autorità competenti la verifica del possesso dell'attestato o del patentino in caso di controlli o incidenti;

b) fornire al Ministero della salute dati statistici per il monitoraggio delle attività formative e della gestione dei cani speciali.

2. L'ente che rilascia le certificazioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 provvede alla contestuale iscrizione del conduttore nel registro.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di tenuta e aggiornamento del registro nonché le procedure di accesso da parte delle autorità competenti, nel rispetto della normativa

nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10.

(Affidamento temporaneo e condotta)

1. L'affidamento temporaneo del cane a soggetti diversi dal proprietario è consentito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) per i cani per la cui conduzione è necessario il possesso di attestato di tipo A, è ammesso l'affidamento anche a soggetti non patentati, purché maggiorenni e in grado di garantire adeguata cura e supervisione;

b) per i cani per la cui conduzione è necessario il possesso del patentino di tipo B o C, è ammesso l'affidamento a soggetti non patentati nel rispetto delle stesse modalità di conduzione previste dal comma 2 dell'articolo 8 per i proprietari che non hanno ancora acquisito il patentino di livello corrispondente al cane.

2. Qualora l'affidamento abbia durata superiore a quindici giorni consecutivi o a quindici giorni complessivi nell'arco di trenta giorni, il proprietario è tenuto a darne comunicazione all'ASL territorialmente competente, indicando le generalità del soggetto affidatario e le modalità di conduzione.

3. Il proprietario rimane comunque responsabile del comportamento e della gestione del cane per l'intera durata dell'affidamento.

4. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 nonché, nei casi di particolare gravità o reiterazione, il sequestro amministrativo dell'animale.

Art. 11.

(Registro nazionale digitale dei casi di aggressione canina)

1. I medici veterinari, le Forze di polizia e gli organi di vigilanza pubblica a cono-

scenza di episodi in cui un cane manifesti comportamenti aggressivi verso persone o animali attribuibili a cattiva custodia o violazioni degli obblighi di legge sono tenuti a redigere un referto o verbale entro 48 ore. I medici veterinari sono considerati incaricati di pubblico servizio ai sensi degli articoli 357 e seguenti del codice penale.

2. I referti e i verbali di cui al comma 1 sono trasmessi al Registro nazionale digitale dei casi di aggressione canina, istituito presso il Ministero della salute, che è aggiornato dalle ASL territorialmente competenti ed è accessibile alle autorità per i controlli e il monitoraggio.

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di trasmissione, gestione e accesso al Registro nazionale di cui al comma 2, nonché le sanzioni per le omissioni o i ritardi.

Art. 12.

(Corso riabilitativo per cani morsicatori)

1. I proprietari di cani sottoposti a ordinanza a seguito di episodi di aggressione sono tenuti a partecipare a un corso riabilitativo per cani morsicatori, finalizzato al recupero comportamentale dell'animale e alla tutela della sicurezza pubblica.

2. Durante il periodo di frequenza del corso:

a) il cane deve essere condotto in luoghi pubblici o aperti al pubblico esclusivamente con la museruola e il guinzaglio a scorrimento;

b) il proprietario deve evitare contesti affollati o sensibili, salvo se accompagnato da un professionista cinofilo che assume la responsabilità in solido per gli eventuali danni alle persone o alle cose;

c) il proprietario deve osservare integralmente le prescrizioni del piano di rieducazione personalizzato stabilito dal professionista cinofilo accreditato presso la ASL di competenza;

d) tutte le attività devono essere documentate e trasmesse al Registro nazionale digitale dei casi di aggressione canina istituito ai sensi dell'articolo 11.

3. Il corso comprende:

a) la valutazione iniziale e la certificazione comportamentale da parte di un professionista cinofilo accreditato presso la ASL di competenza;

b) la definizione di un piano di rieducazione personalizzato realizzato da un professionista cinofilo accreditato presso la ASL di competenza;

c) il monitoraggio periodico da parte del servizio veterinario pubblico o del professionista cinofilo accreditato presso la ASL di competenza.

4. Al termine del corso, il professionista cinofilo redige una relazione finale attestante:

a) la cessazione dei comportamenti aggressivi del cane;

b) la capacità del proprietario di gestire il cane in sicurezza;

c) l'idoneità del cane a frequentare contesti pubblici o sociali.

5. In caso di esito negativo o di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, l'ASL territorialmente competente può:

a) prorogare la durata del corso;

b) imporre misure restrittive proporzionate;

c) disporre il sequestro amministrativo temporaneo del cane, previa verifica documentata del rischio per la pubblica incolumità.

6. La partecipazione al corso di cui al comma 1 è obbligatoria indipendentemente dal possesso delle certificazioni di tipo A, B o C e costituisce prerequisito per il reinserimento del cane nei contesti pubblici o sociali.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie per gli educatori e gli istruttori cinofili autorizzati)

1. Ai fini della presente legge, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione relative all'albo nazionale dei professionisti cinofili di cui all'articolo 6, sono considerati professionisti cinofili i soggetti che, a seguito di un corso formativo teorico-pratico in presenza o non esclusivamente *on line* hanno conseguito almeno uno dei seguenti titoli:

a) attestato di qualifica professionale rilasciato da enti formativi accreditati presso le regioni, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), di livello 3 o superiore;

b) diploma o certificazione rilasciata da associazioni professionali riconosciute e iscritte negli elenchi del Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

c) attestato rilasciato da organismi accreditati, tra cui UNI, ISO 9001, con verifica pratica svolta in presenza.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti di esperienza:

a) per lo svolgimento delle attività ai fini del rilascio dell'attestato di tipo A, esperienza documentata di almeno tre anni nella conduzione di attività di educazione o addestramento cinofilo;

b) per lo svolgimento delle attività ai fini del rilascio del patentino di tipo B, esperienza documentata di almeno cinque anni nella conduzione di attività di educazione o addestramento cinofilo;

c) per lo svolgimento delle attività ai fini del rilascio del patentino di tipo C, esperienza documentata di almeno cinque anni, unitamente alla dimostrazione di aver operato su un numero di cani non inferiore a cento.

3. L'accertamento dei titoli e dei requisiti di esperienza è effettuato dal servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, che rilascia una certificazione di validità transitoria fino all'attivazione dell'albo nazionale dei professionisti cinofili di cui all'articolo 6.

4. Chi esercita attività di educazione o addestramento cinofilo senza possedere i titoli riconosciuti di cui al comma 1 è tenuto a rendere pubblica la propria attività entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Sono esclusi dal riconoscimento i titoli rilasciati al termine di corsi erogati esclusivamente *on line* o senza verifica pratica e le attività di educazione o addestramento prive di documentazione comprovante l'esperienza.

Art. 14.

(Riproduzione, vendita e cessione di cani speciali)

1. È vietata la riproduzione di cani speciali, di cui all'allegato A annesso alla presente legge, da parte di soggetti privati. La riproduzione è consentita solo agli allevamenti ufficialmente riconosciuti dalla *Fédération Cynologique Internationale* (FCI) e dalla società *United Kennel Club* (UKC) nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e della legge 23 agosto 1993, n. 349.

2. È vietata la vendita, la cessione o qualsiasi altra forma di trasferimento anche a titolo gratuito dei cuccioli nati da accoppiamenti effettuati al di fuori degli allevamenti ufficialmente riconosciuti dalla FCI e dalla UKC indipendentemente dalla razza.

3. La violazione delle disposizioni del comma 1 comporta:

a) l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000;

b) il sequestro dei cuccioli nati da riproduzione non autorizzata;

c) l'eventuale divieto di detenzione futura dei cani speciali per il trasgressore.

4. La violazione delle disposizioni del comma 2 comporta:

a) l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5000 per ciascuna cessione;

b) il sequestro dei cuccioli nati da riproduzione non autorizzata.

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 3, lettera c)*)*

Razze canine e incroci tra razze soggetti alle disposizioni della presente legge concernenti i cani speciali:

a) Dogo argentino;

b) Fila brasileiro;

c) Tosa giapponese;

d) American Pit Bull Terrier;

e) Bull Terrier;

f) American Staffordshire Terrier;

g) Bullmastiff;

h) Rottweiler;

i) Cane corso;

l) American Bulldog;

m) Cane da pastore di Ciarplanina;

n) Cane da pastore dell'Anatolia;

o) Cane da pastore dell'Asia centrale;

p) Cane da pastore del Caucaso;

q) Cane da pastore maremmano abruzzese;

r) Cane da pastore belga Malinois;

s) Cane da pastore tedesco;

t) Rafeiro do Alentejo;

u) Rhodesian Ridgeback;

v) Tosa Inu;

z) Bandog;

aa) Boerboel;

bb) Akita Inu;

cc) Akita americano;

dd) Cane lupo cecoslovacco;

ee) Cane lupo di Saarloos;

ff) qualsiasi cane di razza mista morfologicamente assimilabile a una delle razze o tipologie sopra indicate.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0162130